

CONTRATTO ASI N.

Codice/i Identificativo/i Gara (CIG)

PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE SU INFRASTRUTTURA ATHENA-FIDUS CIVILE – LOTTO n. __

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in
Via del Politecnico snc - 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 -
rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica

E

..... (d'ora innanzi indicata come Concessionario)
con sede legale in, con capitale sociale €=
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al
n..... - C.C.I.A.A. di n. - Codice Fiscale
e Partita IVA n., - rappresentata da nella sua
qualità di

Il presente Contratto consta:

- di n ...articoli per complessive pagine ...
- di un Allegato Tecnico Gestionale per complessive n. pagine.

Costituiscono parte integrante del presente contratto , sebbene non materialmente allegati, tutta la documentazione di gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dal Concessionario in sede di procedura competitiva.



Il presente Contratto consta:

- di ... articoli il cui indice è riportato di seguito, per complessive pagine;
- di un Allegato Tecnico-Gestionale per complessive n. Pagine.

INDICE

PREMESSE

DEFINIZIONI

ART. 1 Norme di riferimento

ART. 2 Oggetto della concessione

ART. 3 Durata ed efficacia della concessione

ART. 4 Importo e modalità di pagamento

ART. 5 Obbligazioni del concessionario e modalità di esecuzione

ART. 6 Revoca della concessione

ART. 7 Locali e attrezzature

ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora

ART. 9 Oneri fiscali

ART. 10 Tutela dei lavoratori

ART. 11 Responsabilità e oneri a carico del concessionario

ART. 12 Responsabilità e oneri a carico dell'ASI

ART. 13 Organizzazione delle parti

ART. 14 Direttore dell'esecuzione della concessione

ART. 15 Sorveglianza, controllo e verifica



ART. 16 Fideiussioni

ART. 17 Danni

ART. 18 Penali

ART. 19 Recesso e risoluzione della concessione

ART. 20 Obblighi del concessionario alla scadenza della concessione

ART. 21 Cessione e subappalto

ART. 22 Regime di segretezza e Sicurezza

ART. 23 Spese di contratto e oneri fiscali

ART. 24 Foro competente

ART. 25 Comunicazioni e corrispondenza

ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO ASI



hc

PREMESSE

- Il Satellite di telecomunicazioni ATHENA-FIDUS, sviluppato in cooperazione con la Francia, è stato lanciato con successo il 6/2/2014.
- L'ASI ha completato lo sviluppo delle infrastrutture civili di terra relative al segmento di missione del sistema ATHENA FIDUS presso il centro del Fucino. Per tali infrastrutture è stato stipulato un contratto fra ASI e il proprietario del sito Telespazio s.p.a. relativo al supporto operativo includente l'hosting dell'antenna e degli apparati, l'accesso ai servizi ausiliari (alimentazione elettrica, condizionamento) indispensabili per il funzionamento e le operazioni, l'affitto dei locali, il diritto di accesso da parte del personale designato da ASI, la manutenzione dei locali stessi ed i servizi di sorveglianza
- ASI ha indetto una procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di un contratto concessione per la gestione dei Servizi di Telecomunicazione su Infrastruttura ATHENA-FIDUS Civile.
- Tra gli obiettivi che ASI si prefigge di raggiungere c'è in particolare l'incentivazione all'uso della capacità satellitare ATHENA-FIDUS civile da parte dell'Utenza Istituzionale Italiana, anche con meccanismi che rendono conveniente per il concessionario effettuare un'efficace promozione e investimenti tecnologici tesi a soddisfare nel tempo le esigenze dell'Utenza.
- La Societàè risultata aggiudicataria del/i Lotto/i ... della predetta gara, avendo presentato l'offerta economicamente più vantag-



giosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006;

- La Società ha presentato la documentazione prevista dal disciplinare di gara e, pertanto, si può procedere alla stipula del presente contratto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Contratto si intende per:

- a. **Ente concedente:** il soggetto che rilascia la concessione e che coincide con l'Agenzia Spaziale Italiana, nel seguito denominata ASI;
- b. **Concessionario:** il soggetto che, avendone titolo, ottiene la concessione per gestione dei Servizi di Telecomunicazione su Infrastruttura ATHENA-FIDUS Civile, che coincide con.....;
- c. **Servizio:** il servizio oggetto della presente concessione, attinente la fornitura dei Servizi di Telecomunicazione su Infrastruttura ATHENA-FIDUS Civile, come meglio descritta nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente contratto.
- d. **Concessione:** il presente atto di concessione del servizio.

ARTICOLO 1 - NORME DI RIFERIMENTO

1.1. L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto, dal disciplinare,



M

- dall'Allegato Tecnico Gestionale, dall'offerta tecnica ed economica presentate dal Concessionario in sede di gara;
- b) dalle disposizioni del Capitolato Generale dell'ASI, per quanto applicabile;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato;
 - d) dal D.lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile;
 - e) dalle istruzioni operative emanate dall'ASI, stazione concedente.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 2.1** Il presente contratto regola la concessione tra l'Agenzia Spaziale Italiana ed il soggetto affidatario della gestione dei Servizi di Telecomunicazione su Infrastruttura ATHENA-FIDUS Civile.
- 2.2** Le attività da realizzarsi nell'ambito della concessione hanno per oggetto la fornitura dei Servizi di Telecomunicazione su Infrastruttura ATHENA-FIDUS Civile, basata sullo sfruttamento della capacità satellitare civile su satellite Athena Fidus e delle infrastrutture di terra sviluppate da, finalizzato all'erogazione di servizi di telecomunicazione alla Pubblica Amministrazione e, per la quota di capacità non utilizzata da quest'ultima, all'utenza Commerciale; le attività saranno svolte secondo le modalità e i tempi previsti nell'Allegato Tecnico Gestionale, che contiene la descrizione della capacità satellitare e delle infrastrutture di terra in concessione, i requisiti tecnico-gestionali e i vincoli opera-



tivi.

- 2.3** Il Concessionario erogherà i servizi di telecomunicazione su ATHE-NA-FIDUS previa stipula diretta di contratti con ciascuna Utenza, in cui saranno stabilite le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.
- 2.4** I prezzi dei servizi erogati nei confronti dell'Utenza Istituzionale non potranno essere superiori ai valori correnti di mercato per servizi analoghi.
- 2.5** Sono comprese nel presente contratto tutte le attività indicate nel Capitolato tecnico di gara, migliorate ed integrate a seguito dell'offerta prodotta in sede di gara e complessivamente riepilogate nell'Allegato Tecnico Gestionale che costituisce parte integrante del presente contratto, insieme con il Capitolato Tecnico e l'offerta di gara stessa del Contraente, nonché tutta la documentazione di gara (anche se non materialmente allegata)
- 2.6** Prima dell'inizio delle attività, il Concessionario dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 3 - DURATA ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

- 3.1** Il presente contratto ha durata di sei anni (6 anni) a partire dalla data di stipula.
- 3.2** È fatto salvo l'obbligo per la Società concessionaria di continuare l'espletamento del servizio, su richiesta ASI, giustificata dall'esigenza di continuità del servizio stesso, alle medesime condizioni del presente contratto, per non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto, per le



h

necessarie attività di migrazione dei servizi e per il proseguimento della concessione, nel caso di subentro di un nuovo gestore, stante che la vita operativa prevista del satellite è di 15 anni.

- 3.3 La concessione non sarà oggetto di rinnovo tacito o automatico.
- 3.4 I singoli contratti stipulati con i clienti da parte del Concessionario avranno durata fino al termine del presente contratto, non potendo tali contratti, in ogni caso, superarne la durata. Resta inteso che non si potranno stipulare nuovi contratti nel periodo di eventuale estensione di cui all'art. 3.2.

ARTICOLO 4 – IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 4.1 Per l'utilizzo della capacità satellitare e delle infrastrutture di terra ATHENA-FIDUS di cui al presente contratto, il Concessionario verserà ad ASI un canone annuale di concessione, calcolato come il valore maggiore tra il canone fisso e quello variabile (sulla base del fatturato del concessionario), definiti come segue:

- Canone fisso:

- 1° anno: €..... (al netto di IVA);
- 2° anno: €..... (al netto di IVA);
- 3° anno €..... (al netto di IVA);
- 4° anno €..... (al netto di IVA);
- 5° anno €..... (al netto di IVA);
- 6° anno €..... (al netto di IVA).

- Canone Variabile: linearmente decrescente dal% del fatturato (al netto di IVA) per un fill factor =0 al% del fatturato (al



h2

netto di IVA) per un fill factor=1

Per fatturato si intende la somma del valore di tutte le fatture emesse nel corso dell'annualità di riferimento nei confronti di tutta l'Utenza dei servizi (Istituzionale e Commerciale) a fronte di tutti i contratti stipulati che prevedono l'utilizzo anche parziale dell'oggetto della concessione.

Il canone annuale che sarà quindi corrisposto ad ASI sarà il valore maggiore fra il canone fisso e quello variabile, da determinarsi e eventualmente congruarsi alla scadenza di ogni annualità.

Il valore del canone fisso sarà soggetto agli adeguamenti ISTAT.

- 4.2 L'utilizzo anche parziale dell'oggetto della concessione non comporterà alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'ASI e il Concessionario non potrà vantare titolo alcuno a risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni/incassi di valore complessivo diverso a quello ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione di offerta.
- 4.3 La fatturazione da parte dell'ASI del canone fisso sarà effettuata con cadenza semestrale e gli importi fatturati saranno da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
- 4.4 L'eventuale fatturazione da parte dell'ASI del conguaglio dovuto al canone variabile (nel caso quest'ultimo fosse superiore al canone fisso) sarà effettuato alla scadenza di ciascuna annualità e gli importi fatturati saranno da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
- 4.5 Le contestazioni relative alle fatture emesse sono da comunicare per iscritto all'ASI entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e devono



h2

documentare l'irregolarità, oltre ad indicare l'importo contestato in fattura, il numero e la data della fattura, il periodo di riferimento della fattura contestata e le motivazioni della contestazione. Se entro tale termine non dovessero pervenire contestazioni della fattura, la stessa ed il suo importo i considerano accettati.

ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

- 5.1** Il Concessionario si impegna ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, norme, prescrizioni e patti contenuti nell'Allegato Tecnico Gestionale, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica.
- 5.2** Il concessionario è tenuto corrispondere i pagamenti relativi al canone di concessione come sopra indicato e definito, indipendentemente dall'evoluzione sul mercato.
- 5.3** Il Concessionario dovrà operare nel rispetto del contratto di Hosting con Telespazio e dovrà consentire agli incaricati ASI di effettuare i necessari controlli sul corretto svolgimento del servizio, secondo quanto previsto al successivo articolo 15 (Sorveglianza controllo e verifica) e nell'Allegato Tecnico Gestionale.
- 5.4** Il Concessionario è obbligato a consegnare all'ASI la documentazione prevista nell'Allegato Tecnico Gestionale.
- 5.5** Inoltre il Concessionario dovrà ottemperare agli obblighi illustrati nel capitolato tecnico e sotto riportati:



a) MANUTENZIONE, SCORTE SUPPLEMENTARI

1. Il Concessionario di ciascun Lotto dovrà, per la durata di tutto il periodo di concessione, provvedere a farsi carico degli oneri relativi ai consumi energetici, alla manutenzione e all'eventuale riparazione degli apparati dell'Infrastruttura di terra in concessione; gli oneri sono a carico del Concessionario di ciascun Lotto nella misura del 50% degli oneri totali.
2. Il Concessionario di ciascun Lotto dovrà provvedere all'acquisto, installazione e mantenimento in condizioni di buon funzionamento delle parti di scorta, aggiuntive rispetto a quanto presente al momento della stipula della concessione, necessarie a garantire i livelli di servizio contrattuali; gli oneri sono a carico del Concessionario di ciascun Lotto nella misura del 50% degli oneri totali.

b) INVESTIMENTI TECNOLOGICI SUPPLEMENTARI

1. Il Concessionario dovrà provvedere - nel rispetto del piano industriale di investimenti tecnologici d'Offerta - all'acquisto, installazione e mantenimento in condizioni operative (incluso consumo energetico) di tutti gli apparati aggiuntivi rispetto a quanto presente al momento della stipula della concessione e necessari all'espletamento dei servizi, per tutto il ciclo di vita degli stessi.
2. Al termine della concessione, gli apparati di cui sopra, che risultano cespiti completamente ammortizzati diverranno di proprietà ASI. Per gli apparati parzialmente ammortizzati potrà essere esercitato da parte di ASI o dell' Utente del servizio il diritto di acquisto con prezzi pari alla quota non ancora ammortizzata.



c) LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1. Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività oggetto di affidamento.
2. Il Concessionario si impegna a che l'erogazione dei servizi avvenga nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, nonché tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti Autorità.

d) UTILIZZO DELLA CAPACITA' E DELLE INFRASTRUTTURE IN CONCESSIONE

1. Il Concessionario dovrà utilizzare la capacità satellitare e le infrastrutture di terra nei limiti di quanto definito nella documentazione d'impianto ed in particolare nei manuali d'uso. In caso di utilizzo improprio il Concessionario sarà responsabile dei danni diretti e indiretti causati.
 2. Il Concessionario si dovrà fare carico, quando necessario, anche dell'eventuale supporto ingegneristico di terze parti relativo alla capacità satellitare utilizzata.
- 5.5** L'insorgere di conflitti o controversie tra il Concessionario e soggetti terzi o suoi eventuali sub-fornitori non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nell'erogazione dei servizi oggetto della presente concessione.



ARTICOLO 6 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 6.1** L'inadempienza o la violazione degli obblighi in capo al Concessionario indicati negli articoli del presente contratto di concessione costituiscono causa di giusta revoca.
- 6.2** L'ASI si riserva il diritto di revocare, anche parzialmente, la concessione prima della sua naturale scadenza ove inderogabili ed urgenti ragioni di interesse pubblico dovessero richiedere l'adozione di tale provvedimento. In tal caso il Concessionario restituisce all'ASI quanto ricevuto in concessione, nelle condizioni di conservazione e di funzionamento in cui si trovano al momento dell'assunzione in carico, tenuto conto del normale deperimento conseguente all'uso e di eventuali consistenti investimenti effettuati ed anticipati dal Concessionario.

ARTICOLO 7 - LOCALI ED ATTREZZATURE

- 7.1** L'ASI mette a disposizione del Concessionario, in modalità non esclusiva, le infrastrutture di terra ATHENA-FIDUS civile presso il Centro Spaziale del Fucino ed relativi locali ospitanti i relativi apparati.
- 7.2** La titolarità delle infrastrutture di telecomunicazioni è in capo ad ASI e tali infrastrutture torneranno in uso al concedente al termine della concessione, sia per scadenza naturale che per risoluzione/chiusura anticipata, secondo le norme del successivo articolo 19.
- 7.3** Il Concessionario deve impegnarsi a riconsegnare ad ASI alla scadenza del contratto i locali, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione



dall'ASI stessa nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura.

- 7.4** Il concessionario curerà il governo complessivo e la gestione nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse attività. Tutte le predette attività potranno essere attuate dal Concessionario, direttamente o attraverso soggetti terzi, fra cui soggetti appaltatori.
- 7.5** Il Concessionario, durante il periodo di concessione, potrà, previo assenso dell'ASI, apportare integrazioni alle infrastrutture, intese come nuove realizzazioni o addizioni.

ARTICOLO 8

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

- 8.1** Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 4 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, le parti determinano che si applica il saggio di interesse legale, di cui al D.Lgs. 231/2002.
- 8.2** Il Concessionario, altresì, non può avanzare verso ASI pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovute in relazione ai pagamenti derivanti dai contratti stipulati con i clienti.

ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.



h2

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Concessionario. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

9.2 Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dal Concessionario.

ARTICOLO 10 - TUTELA DEI LAVORATORI

10.1 Il Concessionario dovrà provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie stabilite dalle vigenti leggi per i lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto e dovrà attuare, nei confronti dei suddetti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il Concessionario nella gestione del servizio può adibire personale proprio ovvero affidarne l'esecuzione a terzi.

10.2 Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, ASI previa comunicazione al Concessionario, all'Ispettorato del lavoro ed all'INPS, avrà la facoltà di avvalersi sul deposito cauzionale prestato fino ad un massimo del 20% dello stesso, che dovrà essere conseguentemente ripristinato nel suo valore originario entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell'Ente.

10.3 La corresponsione delle somme trattenute verrà effettuata non appena



gli obblighi predetti saranno stati integralmente adempiuti. Il Concessionario non può vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

- 10.4** In caso di reiterata inadempienza a tali obblighi, nei termini previsti all'articolo 19 del presente contratto, ASI si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa del Concessionario.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- 11.1** Il servizio verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del Concessionario. Sono a carico del Concessionario stesso tutti gli oneri relativi all'espletamento di quanto è oggetto del contratto
- 11.2** Il Concessionario sotto la sua esclusiva responsabilità, a totale esonero dell'ASI, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa comunque interessare il servizio.
- 11.3** Il Concessionario deve garantire in ogni tempo ASI contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza anche parziale, alle norme contrattuali od a disposizioni di legge.
- 11.4** Ogni responsabilità diretta o indiretta nei confronti dei terzi derivante a qualsiasi titolo, contrattuale o extracontrattuale, da attività svolte in esecuzione ed a seguito della Concessione di cui al presente atto, è a carico del Concessionario, rimanendo il Concedente del tutto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal Concessionario con i terzi.



h

- 11.5** Il Concessionario è tenuto, pertanto, a tenere indenne il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che deriveranno, in qualsiasi momento e modo, da attività svolte in esecuzione ed a seguito del presente atto.
- 11.6** Il Concessionario è obbligato a configurare i singoli contratti (contratti con i clienti), che vengono stipulati e realizzati per l'utilizzo e la gestione, in modo tale che alla scadenza della Concessione sia garantita la risoluzione degli stessi, come da precedente art. 3.
- 11.7** Il Concessionario è altresì tenuto a mantenere indenne l'ASI da danni/rimborsi anche nei riguardi di terzi derivanti da fuori servizio del satellite.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELL'ASI

- 12.1** L'ASI assume a cura e spese proprie, nell'ambito del contratto di hosting con Telespazio S.p.A., le attività relative all'hosting dell'antenna e degli apparati ATHENA-FIDUS, la messa a disposizione dei servizi ausiliari (alimentazione elettrica, condizionamento) indispensabili per il funzionamento e le operazioni, l'affitto dei locali, il diritto di accesso da parte del personale operativo del Concessionario al quale ASI affida il presente contratto di Gestione Operativa del Sistema, la manutenzione e i servizi di sorveglianza. Sarà cura dell'ASI informare il concessionario di eventuali interruzioni programmate dall'ASI stessa o segnalate dai gestori di detti servizi.



hc

ARTICOLO 13 - ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI

- 13.1** La gestione del contratto per conto ASI è in carico al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato RUP) il quale, nell'ambito delle proprie competenze specificamente previste dalla normativa in vigore, garantirà il monitoraggio del contratto. Il RUP, per la direzione ed il controllo delle attività contrattuali si avvarrà del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di cui al successivo art. 14.
- 13.2** Il Concessionario, per lo svolgimento delle attività contrattuali, si avvarrà per l'intera durata del Contratto di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio, a partire dalla data di stipula, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI.

ARTICOLO 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 14.1** L'ASI, entro 10 giorni dalla data di stipula del presente contratto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che potrà intervenire ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso della concessione con i seguenti compiti:
- verificare che le attività siano state sviluppate/eseguite/gestite secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nella concessione, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;



- esprimere il proprio parere in merito agli eventuali inadempimenti inviandolo per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento;

ARTICOLO 15 – SORVEGLIANZA, CONTROLLO E VERIFICA

- 15.1** ASI si riserva di controllare in ogni momento la perfetta osservanza da parte del Concessionario di tutte le disposizioni contenute nel contratto e di quelle emanate dall'ASI stessa nel corso del rapporto contrattuale.
- 15.2** ASI si riserva di effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, nel rispetto della normativa vigente, controlli finalizzati alla verifica della conformità del servizio fornito e di tutte le obbligazioni assunte alle prescrizioni di legge ed alle condizioni contrattuali.
- 15.3** Il Contratto per ciascun Lotto avrà durata di anni 6 (sei). ASI effettuerà, entro la scadenza del 3° anno, una valutazione tecnico/gestionale delle attività; in caso di valutazione negativa ASI avrà la facoltà di recedere unilateralmente dalla concessione senza ulteriori oneri e con preavviso di sei mesi. In modo analogo entro la scadenza del terzo anno, l'ASI e il Concessionario effettueranno congiuntamente una valutazione economico-finanziaria, al fine di valutare la redditività della vendita dei servizi e il conseguente reciproco interesse al proseguimento del rapporto contrattuale. In caso di valutazione negativa, sia l'ASI che il Concessionario avranno la facoltà di recedere unilateralmente dalla concessione senza ulteriori oneri e con preavviso di sei mesi, comunque



entro la scadenza del terzo anno.

ARTICOLO 16 - FIDEJUSSIONI

- 16.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha prestato fidejussione bancaria o assicurativa della Banca..... n.con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e di importo pari ad euro
- 16.2** Tale fidejussione dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale. La garanzia sarà svincolata alla conclusione di tutte le attività previste nel contratto stesso e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dall'ASI.
- 16.3** La fidejussione di cui al presente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASI.

ARTICOLO 17 - DANNI

- 17.1** In caso di inadempimenti contrattuali, l'ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare anche nei confronti di terzi.
- 17.2** Il Concessionario dovrà obbligarsi all'osservanza di tutte le norme che garantiscono la sicurezza delle persone addette ai lavori.
- 17.3** Qualsiasi danno arrecato a persone o cose durante lo svolgimento del servizio dovrà essere risarcito direttamente dal Concessionario.



RL

17.4 A tal fine il Concessionario consegna la polizza assicurativa di seguito indicata che coprirà i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o a persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio: Polizza contratta da Tale polizza dovrà essere aggiornata in caso di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni e qualsiasi variazione che aumenti il valore di quanto assicurato.

ARTICOLO 18 - PENALI

- 18.1** Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico Gestionale relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività.
- 18.2** L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP. Il concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Trascorso inutilmente detto termine, ovvero a fronte di controdeduzioni giudicate inadeguate, si intenderà riconosciuta la mancanza e l'ASI applicherà le penalità previste, dandone comunicazione scritta al Concessionario.
- 18.3** Le penali saranno applicate avvalendosi del deposito cauzionale prestato che dovrà essere conseguentemente ripristinato nel suo valore originario entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell'ASI.
- 18.4** Nel caso in cui il Concessionario sia in ritardo nella consegna della documentazione prevista, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sul prezzo



contrattuale nella misura dello 0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

ARTICOLO 19 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

19.1 L'ASI si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto di Concessione in tutto o in una sua parte, e contestualmente il Concessionario recederà dai contratti stipulati con i suoi clienti, dandone preavviso al Concessionario stesso almeno 12 (dodici) mesi solari prima della data di efficacia del recesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Concessionario a ASI, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile, con riconoscimento al Concessionario delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.

19.2 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Concessionario, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
- trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
- sopravvenuta inadeguatezza del Concessionario ad eseguire il contratto ritenuta dal Responsabile del Procedimento;
- sottoposizione del Concessionario a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;



- violazione della Legge Antimafia D. Lgs 159/2011.

19.3 Il contratto può risolversi immediatamente e con diritto al risarcimento di ogni danno, ivi compreso il maggior onere conseguente ad un nuovo procedura, nel caso in cui avvenga una delle seguenti ipotesi:

- a. il concessionario non assicuri le condizioni di continuità del servizio;
- b. il Concessionario non rispetti uno qualsiasi degli adempimenti posti a suo carico in tema di previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie, connessi al rapporto di lavoro in essere con i suoi dipendenti;
- c. il Concessionario ceda totalmente o parzialmente il contratto, ovvero, dia in subappalto, anche parziale, attività oggetto del contratto per cui non è stato dichiarato il subappalto in sede d'offerta;
- d. per quanto previsto all'art. 15.3, in caso di valutazione negativa.

Nel caso di risoluzione del contratto di concessione di cui sopra, che opera nei confronti del Concessionario, saranno automaticamente risolti anche i singoli contratti stipulati con i clienti da parte del Concessionario stesso, che hanno durata uguale al presente contratto.

19.4 Il Concessionario si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Il contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 verrà risolto di diritto senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste-Italiane SpA.



h2

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- 20.1** Alla scadenza o risoluzione della Concessione, il Concessionario si impegna all'adempimento di tutto quanto riportato negli articoli del presente contratto nello specifico caso citato.
- 20.2** Il Concessionario si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi oggetto della presente concessione al nuovo concessionario subentrante.
- 20.3** In ogni caso il Concessionario dovrà assicurare la continuità del servizio e pianificare il passaggio graduale per il tempo necessario a completare la migrazione e il passaggio di consegne. A tal fine il Concessionario dovrà:
- consegnare ad ASI tutta la documentazione prevista,
 - restituire i locali e le attrezzature messe a disposizione da ASI di cui all'art. 7, con le modalità ivi indicate,
 - assicurare l'affiancamento professionale e fornire la necessaria assistenza al personale al concessionario subentrante nei due mesi precedenti la scadenza,
 - ottemperare a quanto previsto dall'art. 5.5, comma b) punto 2.

ARTICOLO 21 - CESSIONE E SUBAPPALTO

(L'affidamento in subappalto è in ogni caso subordinato all'eventualità che il Contraente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le forniture o parti di



h2

servizi e forniture che intende subappaltare)

- 21.1 Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.
- 21.2 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 21.1 Il subappalto è consentito per le attività indicate nell'offerta ed è soggetta alla disciplina del subappalto di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 22 - REGIME DI SEGRETEZZA E SICUREZZA

- 22.1 Il Concessionario ed i suoi clienti, subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenuti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
- 22.1 Il Concessionario si impegna ad assicurare la sicurezza sia fisica che logica per l'erogazione dei servizi di telecomunicazioni all'Utenza, conformemente a quanto riportato nell'Allegato Tecnico Gestionale.

ARTICOLO 23- SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

- 23.1 Sono a totale carico del Concessionario le spese di bollo e di registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuri che per legge non sia inderogabilmente posto a carico del Concessionario.



h2

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

24.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. C), ad eccezione di quelle concernenti canoni, indennità e altri corrispettivi.

ARTICOLO 25 - COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana – via del Politecnico snc – 00133 ROMA

all'attenzione del *Responsabile Unico del Procedimento*;

per il Concessionario

.....

all'attenzione del Responsabile del Servizio

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

ARTICOLO 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

a) La Società dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it).



- b) Tanto premesso, La Società, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. "Promessa dell'obbligazione del fatto del terzo", si impegna a:
- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- c) L'inosservanza di tali impegni da parte di La Società costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Il Direttore Generale

IL CONCESSIONARIO



A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

Handwritten initials "NR" in blue ink are located at the bottom right of the page.